



Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali in materia

A.C. 3303-B

Dossier n° 368/2 - Schede di lettura
6 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3303-B
Titolo:	Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 giugno 2016
assegnazione:	5 luglio 2016
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e VIII Ambiente

L'**A.C. 3303-B**, già approvato dalla Camera lo scorso 28 gennaio 2016 e poi **modificato dal Senato**, ratifica cinque diversi atti internazionali, tutti volti a prevenire e contrastare il terrorismo.

Gli **atti internazionali** di cui è autorizzata la ratifica sono i seguenti:

- la Convenzione del **Consiglio d'Europa** per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
- il relativo protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;
- la Convenzione **ONU** per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005;
- il Protocollo di emendamento alla **Convenzione europea per la repressione del terrorismo**, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
- la Convenzione del **Consiglio d'Europa sul riciclaggio**, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Con finalità di adeguamento del nostro ordinamento interno, il disegno di legge inserisce nel codice penale tre nuovi delitti: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; **atti di terrorismo nucleare**. **Su quest'ultima fattispecie è intervenuto il Senato che ha aumentato le pene rispetto al quadro punitivo delineato dalla Camera.**

Contenuto degli accordi

La **Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo**, aperta alla firma il 16 maggio 2005, ed in vigore a livello internazionale dal 1° giugno 2007 mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo

La Convenzione
del Consiglio
d'Europa per la
prevenzione del
terrorismo

- quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).

La Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005. La Convenzione è stata adottata con la risoluzione A/RES/59/290 dell'Assemblea Generale ONU e successivamente aperta alla firma; è in vigore dal 7 luglio 2007.

La Convenzione è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale. L'art. 2 della Convenzione individua nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, la condotta da perseguire penalmente e prevede, in relazione a tali fattispecie, l'obbligo di estradizione dei responsabili; l'art. 7 disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative, salve comunque le informazioni riservate in base alla legislazione interna.

Il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, che, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da "depoliticizzare", sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e in vigore a livello internazionale dal 1° maggio 2008. La Convenzione aggiorna e amplia la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 (ratificata con [legge n. 328 del 1993](#)). Tale ampliamento è finalizzato al mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.

La Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

Il Protocollo addizionale alla suddetta Convenzione, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, non ancora in vigore, è stato concluso dopo la presentazione del disegno di legge, ed è stato dunque inserito tra i provvedimenti da ratificare nel corso dell'esame in sede referente. Il Protocollo si propone di completare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005, attribuendo rilievo penale a una serie di atti descritti negli articoli da 2 a 6, migliorando nel contempo gli sforzi delle Parti nella lotta al terrorismo, al tempo stesso tramite misure penali a livello nazionale e misure nel quadro della cooperazione internazionale. Per quanto concerne gli atti da configurare alla stregua di reati, gli articoli da 2 a 6 li delineano come segue: partecipare a un'associazione a fini terroristici; sottoporsi a un addestramento a fini terroristici;

La Convenzione
delle Nazioni
Unite per la
soppressione di
atti di terrorismo
nucleare

Il Protocollo di
emendamento
alla
Convenzione

La Convenzione
del Consiglio
d'Europa sul
riciclaggio, la
ricerca, il
sequestro e la
confisca dei
proventi di reato

Protocollo
addizionale alla
Convenzione
del 2005

recarsi all'estero con finalità terroristiche; finanziare viaggi all'estero di altri soggetti a fini di terrorismo; organizzare e facilitare in qualunque altro modo tali viaggi.

Come già detto, è previsto all'articolo 7 il rafforzamento degli scambi rapidi di informazioni tra le Parti del Protocollo in relazione a persone che si rechino all'estero a fini di terrorismo. A questo scopo ciascuna delle Parti del Protocollo designa un punto di contatto disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24.

Contenuto del disegno di legge

Oltre alla autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione degli atti internazionali (articoli 1 e 2) e alla definizione di alcuni termini ricorrenti (articolo 3), il disegno di legge, all'**articolo 4**, modifica il codice penale inserendo, tra i *delitti contro la personalità internazionale dello Stato*, nuove fattispecie relative al terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di atti di terrorismo nucleare.

In particolare, la lett. a) inserisce nel codice penale due nuove fattispecie penali relative a condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale. Si tratta:

- dell'art. 270-*quinquies*.1, che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati – in tutto o in parte - al compimento di atti con finalità terroristica (*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*). La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis) e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270-quater. 1) e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. In base all'articolo 5, il personale dei servizi di informazione e sicurezza potrà essere autorizzato a porre in essere attività che configurano il nuovo reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo: viene così esteso quanto già consentito dalla legge, fino al 31 gennaio 2018, con riguardo a taluni reati relativi al terrorismo;
- dell'art. 270-*quinquies*.2, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale (*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*).

La lett. b) inserisce nel codice penale l'art. 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.

La **lett. c)** interviene sul capo del codice penale relativo ai *delitti contro la personalità interna dello Stato*, per inserire la nuova fattispecie penale di **atti di terrorismo nucleare** (art. 280-ter). **E' questa l'unica disposizione sulla quale è intervenuta una modifica del Senato.** L'art. 280-ter, *Atti di terrorismo nucleare*, a seguito dell'esame in Senato, punisce infatti:

- con la **reclusione non inferiore a 15 anni** (da 6 a 12 anni nel testo approvato dalla Camera), chiunque con finalità di terrorismo (art. 270-sexies) procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso;
- con la **reclusione non inferiore a 20 anni** (da 7 a 15 anni nel testo approvato dalla Camera) chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da

Atti di terrorismo nucleare: il Senato ha aumentato le pene

rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Il terzo comma della nuova disposizione estende l'applicazione della fattispecie dal materiale radioattivo ai materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Il disegno di legge, inoltre:

- individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005 (articolo 6);
- disciplina la gestione e messa in sicurezza dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare (articolo 7);
- demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (articolo 8);
- designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria sul riciclaggio, come autorità di *intelligence* finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze. In fine, individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il punto di contatto previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa (articolo 9).

L'articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che ad eventuali spese straordinarie si debba far fronte mediante appositi provvedimenti legislativi.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, nonché **ordinamento penale**, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, *lett. a)* e *l)*, della Costituzione.

ES0418B	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri